

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI,
CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI**

Modifiche all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di sostegno dell'occupazione nelle attività svolte da *call center*, e all'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Presentata il 20 gennaio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di migliorare il quadro normativo esistente in materia di sostegno dell'occupazione nelle attività svolte da *call center*.

La materia è stata recentemente regolata dall'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui sono state introdotte dal legislatore nazionale disposizioni volte a sostenere la tutela dei dati personali, della

sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nel settore dei *call center*.

Tale normativa dispone, tra l'altro, i seguenti obblighi: le aziende che intendano spostare la relativa attività di *call center* fuori del territorio italiano sono tenute a darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno centoventi giorni prima del trasferimento, con l'indicazione dei lavoratori coinvolti; ai cittadini italiani deve essere garantita la possibilità di scegliere che un servizio

richiesto a un *call center* sia reso da un operatore collocato all'interno del territorio nazionale, al fine di garantire il rispetto e la protezione dei propri dati personali.

Per assicurare la corretta osservanza delle disposizioni del citato articolo 24-*bis*, assicurando altresì ai dipendenti del settore dei *call center* il mantenimento di livelli contrattuali e retributivi adeguati alla media nazionale, con la presente proposta di legge viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale sui *call center*. Viene altresì prevista la presentazione alle Camere, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di una relazione annuale sulle attività svolte, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Osservatorio.

Per rendere più incisivo il controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'attività dei *call center*, con la presente proposta di legge sono state apportate modifiche al comma 6 del citato articolo 24-*bis* prevedendo, in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dallo stesso articolo 24-*bis*, l'irrogazione di specifiche sanzioni.

In materia di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e nell'ambito della medesima attività di *call center*, con l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente proposta sono state introdotte nuove disposizioni concernenti la previsione di una clausola di salvaguardia sociale all'interno dei bandi di gara che garantisca l'automatica continuazione del rapporto di lavoro, la tutela dei livelli occupazionali e il mantenimento dei trattamenti retributivi e normativi in favore dei lavoratori (comma 7-*bis* del citato articolo 24-*bis*). Inoltre, nel caso di bandi di gara aventi ad oggetto l'attività di *call center*, è riconosciuto dalla pubblica amministrazione un coefficiente

premierale per i partecipanti che provvedono a riconfermare i lavoratori precedentemente occupati, garantendo la continuità del rapporto di lavoro (comma 7-*ter*). Con l'introduzione di queste disposizioni, relative alla previsione della clausola di salvaguardia sociale, ci si pone l'obiettivo di garantire la tutela dei livelli occupazionali nelle ipotesi di cambio di appalto fornendo una maggiore stabilità ai rapporti di lavoro esistenti in tale settore.

La delicata questione della disciplina contrattuale applicabile a tali lavoratori, al fine di garantire l'uniformità di trattamenti economici e retributivi per gli appartenenti a tale categoria, viene affrontata e risolta nell'ambito della presente proposta di legge mediante l'introduzione di una disposizione che pone espressamente il divieto di ricorrere alle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, e dell'associazione in partecipazione, riconoscendo quale unica disciplina applicabile ai lavoratori dei *call center* quella del rapporto di lavoro subordinato (comma 7-*quater*).

Viene altresì introdotta una disposizione che prevede la responsabilità solidale, nei casi di illecito relativi al trattamento dei dati personali degli utenti, anche dell'azienda committente che affida a una società estera un'attività di *call center*. Tale previsione è inserita al fine di rafforzare ulteriormente le disposizioni in materia di tutela dei dati personali (comma 7-*quinqies*).

L'articolo 2 della presente proposta di legge apporta modifiche all'articolo 83, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di appalti pubblici, introducendo nuovi e ulteriori criteri di valutazione contenuti nei bandi di gara per l'affidamento del contratto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di sostegno dell'occupazione nelle attività svolte da call center).

1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare il monitoraggio e l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sui *call center*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, che ha come finalità generale l'elaborazione e lo svolgimento di ogni attività funzionale al mantenimento di livelli contrattuali e retributivi adeguati alla media nazionale, in favore dei dipendenti del settore dei *call center*, garantendo altresì l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, presenta annualmente una relazione alle Camere in merito alle attività svolte, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Osservatorio »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro per ogni giornata di violazione;

b) il divieto per l'azienda di fruire di tutti gli incentivi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data dell'accertamento della violazione;

c) la restituzione di tutti gli incentivi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente in favore dell'azienda percepiti nei due anni precedenti la data dell'accertamento della violazione »;

c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Al fine di tutelare i livelli occupazionali, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*, qualora sia previsto da un'espressa clausola di salvaguardia sociale contenuta nel bando di gara, il rapporto di lavoro e gli effetti che ne derivano si intendono trasferiti all'appaltatore subentrante con la conservazione di ogni diritto in favore del lavoratore. L'appaltatore subentrante è sempre tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del subentro, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi più favorevoli applicabili all'impresa dell'appaltatore. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente tra contratti collettivi del medesimo livello.

7-ter. I bandi di gara aventi ad oggetto l'aggiudicazione di contratti per la gestione di *call center* sono predisposti dalla pubblica amministrazione tenuto conto dell'obbligo di attribuzione di un coefficiente premiale, da assegnare ai partecipanti che

dichiarano la disponibilità a riconfermare il personale, garantendo la continuità del rapporto di lavoro per i dipendenti precedentemente occupati nella medesima sede lavorativa, con la previsione del mantenimento degli identici trattamenti retributivi e normativi, fatte salve disposizioni più favorevoli.

7-quater. In ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore dei *call center*, agli operatori del medesimo settore si applica la disciplina del rapporto di lavoro a carattere subordinato, con espressa esclusione dell'applicazione della disciplina contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e dell'associazione in partecipazione.

7-quinquies. L'azienda che affida un'attività di *call center*, anche di natura promozionale, a una società estera è titolare del trattamento dei dati e, nei casi di illecito, entrambi i soggetti sono responsabili in solido nei confronti dell'utente».

7-sexies. Nei casi previsti dai commi *7-bis* e *7-ter*, il lavoratore può proseguire il rapporto con l'appaltatore subentrante oppure, in presenza di commesse che ne consentano la prosecuzione dell'impiego, esercitare il diritto di proseguire il rapporto di lavoro con il precedente appaltatore. Tale volontà deve essere manifestata in forma scritta al datore di lavoro in ogni momento e comunque non oltre novanta giorni dopo la data di subentro del nuovo appaltatore. L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di prosecuzione del rapporto di lavoro di cui al presente comma non costituisce di per sé motivo di licenziamento.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. Al comma 1 dell'articolo 83 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e suc-

cessive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *o-bis*) il costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale;

o-ter) la clausola di salvaguardia sociale, al fine di garantire la continuazione del rapporto di lavoro e la tutela dei livelli occupazionali e del mantenimento dei trattamenti retributivi e normativi;

o-quater) vincoli di territorialità adeguati e pertinenti allo scopo perseguito ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0031820